



Istituto Nazionale di Statistica

PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT

1. Finalità del Piano Generale di Censimento (PGC)

Il Piano Generale del Censimento permanente delle istituzioni non profit (di seguito PGC) è un atto di pianificazione generale adottato dall'Istat ai sensi dell'art. 1, commi 232 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di effettuare il censimento permanente delle istituzioni non profit (di seguito CNP), indetto in base al comma 227 della sopra citata legge. In particolare, in conformità alle suddette disposizioni, il PGC stabilisce:

- la data di riferimento dei dati censuari, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e di aggiornamento del registro statistico di base delle istituzioni non profit;
- le fonti informative - costituite da rilevazioni, registri statistici e archivi amministrativi - necessarie per la realizzazione del CNP, in modo coerente con quanto riportato nel Programma statistico nazionale vigente;
- le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta, di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989;
- i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all'articolo 13 del medesimo decreto;
- le modalità e le tempistiche di diffusione e comunicazione dei risultati del censimento.

Il PGC si compone dei seguenti capitoli:

- Aspetti generali del censimento permanente
 - o Gli obiettivi
 - o La metodologia
 - o Il campo di osservazione e le unità di rilevazione
- Produzione statistica e organizzazione del censimento
 - o Il registro statistico e gli archivi amministrativi



Istituto Nazionale di Statistica

- Il disegno dell'indagine campionaria
- L'organizzazione del censimento
- Obbligo di risposta e sanzioni
 - Obbligo di fornitura delle basi dati e di altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie
 - Obbligo di risposta e sanzioni
- Trattamento dei dati personali
 - Titolare del trattamento
 - Responsabili del trattamento
 - Misure per la protezione dei dati
 - Conservazione dei dati
- Diffusione e comunicazione dei risultati del censimento
 - Diffusione
 - Comunicazione

Le previsioni del presente PGC si applicano alle attività censuarie effettuate a partire dall'anno 2025 e hanno validità triennale.

Le modifiche e gli aggiornamenti del presente PGC sono approvati con la medesima procedura prevista per la sua adozione e sono annotati in calce al testo consolidato del medesimo PGC pubblicato sul sito web dell'Istat.

2. Aspetti generali del Censimento permanente delle istituzioni non profit

2.1. Gli obiettivi

L'effettuazione del CNP risponde all'esigenza di dare attuazione a quanto stabilito, a livello europeo, nel Regolamento (CE) n. 696/1993 del Consiglio del 15 marzo 1993 relativo alle unità statistiche di osservazione e il Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'analisi del sistema produttivo nella Comunità, e relativi regolamenti attuativi.

Il CNP produce dati riferiti al 31 dicembre dell'anno di riferimento e viene effettuato allo scopo di:



Istituto Nazionale di Statistica

- a) fornire un quadro informativo statistico sul settore non profit italiano, a livello settoriale e territoriale e confrontabile in serie storica;
- b) approfondire la conoscenza di specifici aspetti del settore non profit italiano, attraverso una serie di focus tematici;
- c) consentire l'ampliamento, l'aggiornamento e il miglioramento della qualità del registro statistico di base delle istituzioni non profit, realizzato dall'Istat mediante l'integrazione di basi di dati di fonte amministrativa e fonti statistiche;
- d) costruire un sistema di statistiche comparabili a livello internazionale.

Per raggiungere i predetti obiettivi, il Censimento deve raccogliere informazioni e dati riferiti alle unità di rilevazione, come individuate al paragrafo 2.3, adottando definizioni e classificazioni armonizzate, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti europei, nonché secondo le definizioni, nomenclature e classificazioni stabilite da:

- System of National Accounts¹ (capp. 4, 23, 19; append. 1);
- European System of National and Regional Accounts² (capp. 1-3, 11, 23);
- Guidelines on Statistical Business Register³ (capp. 3-5);
- European business statistics methodological manual for statistical business registers (capp. 3-6)⁴;
- Satellite Account on Non-profit and Related Institutions and Volunteer Work⁵;
- Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts⁶;

¹ European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank, *System of National Accounts 2008*, New York, 2009. <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf>.

² Eurostat, *European system of national and regional accounts in the European Union* (ESA 2010); [in Italia *Sistema europeo dei conti nazionali e regionali SEC 2010*], adottato con Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013. Pubblicato nella G.U.U.E. L 174 26 giugno 2013 e implementato a settembre 2014. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-02-13-269>.

³ <https://unstats.un.org/unsd/business-stat/UNCEBTS.cshhtml> in collaboration with the United Nations Statistics Division, *Guidelines on Statistical Business Register*, New York, 2024. Versione finale prima della stampa: https://unstats.un.org/unsd/business-stat/SBR/Documents/UN_Guidelines_on_SBR.pdf.

⁴ Eurostat, *European business statistics methodological manual for statistical business registers*, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2021.

⁵ United Nations, Department of Economic and Social Affairs Statistics Division (2018), *Satellite Account on Nonprofit and Related Institutions and Volunteer Work*, New York, 2018. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/UN_TSE_HB_FNL_web.pdf.

⁶ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, *Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F., No. 91, New York, 2003, https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_91e.pdf.



Istituto Nazionale di Statistica

- Manual on the Measurement of Volunteer Work⁷;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- International Standard Classification of Occupations⁸;
- Regions in the European Union Nomenclature of territorial units for statistics⁹;
- Classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)¹⁰;
- Classificazione delle attività economiche (Ateco) 2025 (NACE rev. 2.1), Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione.

2.2. La metodologia del censimento permanente delle istituzioni non profit

La metodologia del CNP è basata sull'integrazione di dati amministrativi, registri statistici e indagini statistiche campionarie. L'Istat definisce la popolazione di riferimento del censimento, il disegno di indagine e il disegno campionario, i contenuti informativi e il questionario della rilevazione.

L'obiettivo primario dell'impianto metodologico del censimento permanente è quello di mantenere l'elevato livello di dettaglio classificatorio garantito tradizionalmente dal censimento decennale per un insieme di variabili fondamentali (di natura sociale ed economica), aumentando, altresì, la frequenza temporale dell'informazione prodotta e la tempestività della sua diffusione.

Con l'obiettivo di produrre informazioni ogni anno e contenere i costi e il disturbo statistico

⁷ International Labour Organization, *Manual on the Measurement of Volunteer Work*, International Labour Office, Geneva, March 2011,

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@stat/documents/publication/wcms_162119.pdf.

⁸ International Labour Organization, ISCO-08 International Standard Classification of Occupations, Geneva, March 2008. Commission Recommendation (EC) of 29 October 2009 on the use of the International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) 2009/824/EC. Raccomandazione della Commissione sull'utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08). Pubblicata nella G.U.U.E. L 29210 del 10 novembre 2009. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0824&from=FR>.

⁹ Eurostat, Statistical regions in the European Union and partner countries NUTS and statistical regions 2021 - re-edition 2022 Luxembourg, 2022. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-22-010>.

¹⁰ Regulation (EC) n. 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003, on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS), pubblicata nella G.U.U.E. L 154 del 21 giugno 2003.



Istituto Nazionale di Statistica

sulle unità di rilevazione, l'impianto metodologico si compone di:

- un registro statistico di base delle istituzioni non profit, aggiornato annualmente sulla base di informazioni provenienti prevalentemente da archivi amministrativi, che consente la pubblicazione annuale di dati di notevole dettaglio relativi alle principali variabili strutturali delle istituzioni non profit. Il periodo di riferimento dei dati è misurato in media d'anno e al 31 dicembre;
- una rilevazione campionaria, realizzata con periodicità triennale, che consente la pubblicazione di dati di notevole dettaglio relativi ad approfondimenti tematici e al completamento delle variabili strutturali delle istituzioni non profit non presenti negli archivi amministrativi. La rilevazione campionaria è funzionale, inoltre, alla verifica periodica della copertura e della qualità del registro statistico. Il periodo di riferimento dei dati è misurato al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Entrambe queste statistiche sono incluse nel Programma statistico nazionale, con particolare riguardo ai seguenti lavori: “Registro statistico di base delle istituzioni non profit” (codice IST-02582) e “Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione campionaria sulle Istituzioni Non Profit” (codice IST- 02578), illustrati nei successivi paragrafi. Soluzioni metodologiche basate sull'integrazione di dati amministrativi, del registro statistico e dell'indagine campionaria sulle istituzioni non profit garantiscono la coerenza e la qualità dell'output statistico prodotto e diffuso su base annuale e triennale.

2.3. Il campo di osservazione e le unità di rilevazione

In modo coerente con il quadro normativo definito a livello nazionale ed internazionale da regolamenti e manuali statistici già citati al paragrafo 2.1, le istituzioni non profit sono definite come “unità giuridico-economiche dotate o meno di personalità giuridica, di natura privata, che producono beni e servizi destinabili o non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, non hanno facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che le hanno istituite o ai soci” (ESA 2010, §3.31, p. 58; SNA 2008, §4.8, p. 61).

Secondo tale definizione, rientrano nel campo di osservazione del CNP, a titolo esemplificativo:

- associazioni (riconosciute e non riconosciute),
- cooperative sociali,
- fondazioni,



Istituto Nazionale di Statistica

- enti ecclesiastici,
- società di mutuo soccorso,
- comitati.

Il campo di osservazione del CNP include inoltre le unità assoggettate ad un vincolo nella distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali, come nel caso delle imprese sociali (D.lgs. n.112/2017), delle società sportive dilettantistiche (D.lgs. n.36/2021) e degli enti e istituti di diritto privato che operano senza finalità di lucro in base all'ordinamento giuridico vigente.

Le unità di rilevazione sono estratte dal Registro statistico di base delle istituzioni non profit sulla base di un disegno campionario definito a priori a partire dalle informazioni già presenti nel registro. Il disegno campionario è finalizzato a ridurre il carico statistico rispetto all'intera popolazione delle istituzioni non profit, selezionandone solo un sotto-insieme. Il campione delle unità di rilevazione deve comunque garantire la rappresentatività delle unità estratte rispetto alle principali caratteristiche strutturali della popolazione di riferimento, con particolare riguardo alla distribuzione territoriale e alla tipologia di unità istituzionale, secondo livelli di accuratezza coerenti con gli standard di qualità richiesti dall'Istat per la produzione di statistiche ufficiali. Pertanto le unità di rilevazione sono estratte dal registro esclusivamente sulla base di criteri statistici.

3. Produzione statistica ed organizzazione del censimento

3.1. Il Registro statistico di base delle istituzioni non profit

Come illustrato al paragrafo 2.2, il disegno complessivo del CNP prevede l'utilizzo di informazioni contenute nel registro statistico di base delle istituzioni non profit, desunte da archivi amministrativi e rilevazioni campionarie periodiche, che hanno anche funzione di controllo della copertura e della qualità delle informazioni presenti nel registro.

Il registro statistico di base delle istituzioni non profit è incluso nel Programma statistico nazionale (codice IST-02582) ed è realizzato coerentemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese.

Il registro è aggiornato annualmente, attraverso un processo di integrazione di fonti di diversa natura, sia amministrative sia statistiche, e fornisce informazioni identificative (denominazione e localizzazione) e di struttura (attività economica, occupazione, forma



Istituto Nazionale di Statistica

giuridica, data di inizio e fine attività) sulle istituzioni non profit. Oltre a rispondere alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2152 del 27 novembre 2019, il registro rappresenta l'universo di riferimento del censimento permanente sulle istituzioni non profit. Le fonti amministrative utilizzate sono riportate nel PSN in vigore e nell'allegato A al presente documento.

Le fonti statistiche comprendono il Registro Statistico delle Imprese Attive (Asia) (IST-02585) e il Registro Statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13). Tutte le fonti sono utilizzate per l'identificazione delle unità statistiche e la stima di particolari caratteri o il controllo di specifiche sottopopolazioni.

Il processo di produzione del registro si articola in più fasi, a partire dalle forniture annuali di dati amministrativi e statistici. Le informazioni presenti nelle fonti sono integrate fra loro, dopo essere state sottoposte ad un processo di normalizzazione e standardizzazione che trasforma le unità e i caratteri amministrativi in unità e variabili statistiche. Successivamente si individuano le unità statistiche eleggibili, considerando in primo luogo la forma giuridica stimata e la fonte di appartenenza, che spesso determina il possesso di specifiche caratteristiche da parte dell'unità statistica (ad esempio il registro Coni consente di individuare le società sportive dilettantistiche tra le società di capitali).

3.2 Il disegno della rilevazione campionaria

La rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit è inserita nel Programma statistico nazionale (codice IST-02578).

Le principali finalità conoscitive di questa rilevazione riguardano:

- a) il completamento delle informazioni strutturali sulle istituzioni non profit non desumibili dal registro statistico di base, come ad esempio il numero di volontari;
- b) la realizzazione di rilevanti approfondimenti tematici sulle istituzioni non profit;
- c) la verifica delle qualità e della copertura delle informazioni presenti nel registro statistico di base delle istituzioni non profit e negli archivi amministrativi che lo alimentano.

La rilevazione è condotta con frequenza triennale a partire da un campione probabilistico estratto dal registro statistico di base delle istituzioni non profit e finalizzato a garantire la rappresentatività rispetto ai domini di stima definiti a livello territoriale e per tipologia di unità istituzionale. Una parte del campione non è selezionata in termini probabilistici ma include tutte le unità rilevanti, individuate sulla base di criteri statistici definiti a partire dal registro.



Istituto Nazionale di Statistica

La rilevazione prevede un questionario rivolto alle unità di rilevazione con tecnica di indagine mista (CAWI/CAPI).

La data di riferimento per i dati rilevati è fissata al 31 dicembre se non diversamente specificato nel questionario, pertanto la rilevazione realizzata nel 2025 ha come data di riferimento il 31 dicembre 2024. Gli aspetti organizzativi della rilevazione, con particolare riguardo all'utilizzo delle tecniche, al ruolo dei diversi soggetti coinvolti, alla formazione dei rilevatori e ai sistemi informativi utilizzati sono descritti nel paragrafo seguente.

3.3 L'organizzazione del CNP

Il CNP è organizzato secondo le prescrizioni contenute nel presente Piano Generale di Censimento, con particolare riferimento alla progettazione, organizzazione e conduzione della rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit.

L'Istat definisce gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici della rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit, sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento; intraprende le azioni necessarie per il recupero delle mancate risposte totali; elabora i dati, sia quelli di fonte amministrativa sia quelli raccolti mediante rilevazione diretta sulle unità di rilevazione; usa allo scopo idonei metodi di controllo e correzione; valida i dati raccolti; stima gli aggregati statistici d'interesse; cura la diffusione dei risultati. L'Istat definisce altresì i contenuti informativi, predispone il materiale censuario, predispone gli strumenti informatici da utilizzare per la raccolta dei dati e la gestione dei contatti con le unità di rilevazione, provvede alla comunicazione nei confronti delle unità di rilevazione e più in generale alla pubblicità attraverso una campagna di comunicazione e sensibilizzazione rivolta alle istituzioni non profit residenti in Italia. Cura l'attività di formazione del personale Istat incaricato di organizzare e monitorare la rilevazione, degli operatori del Contact Center e dei rilevatori sul campo. In particolare, per le attività di Contact Center e di raccolta dati sul campo con tecnica CAPI, l'Istat si avvale di fornitori selezionati tramite procedura di gara pubblica (di seguito: Fornitori). L'Istat impartisce ai Fornitori indicazioni tecniche ed organizzative finalizzate al buon esito della rilevazione secondo gli standard di qualità attesi, nonché sul trattamento dei dati personali limitatamente alle attività specificate nel paragrafo 5. Inoltre, l'Istat svolge la funzione di accertamento dei casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte delle unità di rilevazione incluse nel campione. Le informazioni sulle finalità conoscitive della rilevazione campionaria, sul termine per l'invio dei dati, sulle possibili modalità tecniche di compilazione e trasmissione del questionario sono fornite al



Istituto Nazionale di Statistica

rispondente attraverso una lettera informativa, a firma del Presidente dell'Istat, spedita direttamente all'istituzione non profit prima dell'avvio della rilevazione.

Nella lettera informativa verrà precisato che la compilazione del questionario potrà avvenire in via telematica (tecnica CAWI), utilizzando le credenziali riportate nella stessa oppure tramite intervista in presenza (tecnica CAPI) o su richiesta tramite intervista telefonica o in videochiamata.

Il rispondente potrà essere contattato per effettuare l'intervista in presenza di un rilevatore nei seguenti casi:

- qualora non sia stato raggiunto dall'informativa;
- qualora preferisca effettuare l'intervista con tecnica CAPI;
- qualora non risponda autonomamente tramite tecnica CAWI nei primi mesi di rilevazione.

Le informazioni e i dati che costituiranno oggetto di rilevazione diretta presso le unità di rilevazione devono essere raccolti esclusivamente mediante gli appositi questionari predisposti dall'Istat secondo le modalità di compilazione e trasmissione riportate nelle lettere informative. La raccolta dei dati avverrà tramite questionario elettronico disponibile in ambiente web per l'auto compilazione da parte dei rispondenti (CAWI), o su dispositivi tablet dei rilevatori che effettuano le interviste CAPI. In entrambi i casi è previsto il rilascio della ricevuta. Lo strumento di acquisizione garantisce la qualità dei dati in quanto controlla tutto il flusso e la coerenza delle informazioni raccolte, tramite appositi quesiti bloccanti, offre al rispondente la possibilità di ricontrollare le risposte fornite (durante qualsiasi fase di compilazione e al termine del questionario) ed eventualmente modificarle prima dell'invio definitivo. Per la raccolta dei dati è fatto divieto per tutti i soggetti coinvolti nella rilevazione di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli predisposti dall'Istat e di abbinare alla rilevazione campionaria altre indagini che non siano disposte dall'Istat.

Le operazioni censuarie saranno gestite con l'ausilio del sistema informatico di gestione e monitoraggio della rilevazione (Sistema di Gestione delle Indagini - SGI) nonché del sistema di acquisizione dei questionari elettronici in data entry controllato per le rilevazioni, entrambi realizzati dall'Istat. Il sistema SGI, accessibile via web, permette di monitorare tutte le fasi del processo ai vari livelli di operatività dei soggetti che svolgono la rilevazione per conto di Istat, ivi compresa l'acquisizione dei questionari. In particolare, SGI consentirà di seguire le fasi della rilevazione prima, durante e dopo la raccolta dei dati, nonché di supportare l'Istituto durante lo svolgimento delle attività di accertamento dei casi di violazione degli obblighi di risposta.



Istituto Nazionale di Statistica

L'Istat provvede all'invio delle lettere informative alle unità di rilevazione selezionate nel campione tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o via postale tramite RAR, ove necessario¹¹.

L'Istat, inoltre, garantisce la gestione della comunicazione integrata nei confronti delle unità di rilevazione, direttamente o mediante servizi di Contact Center, per via telefonica o per mezzo di posta elettronica: in entrata, per l'assistenza ai rispondenti per l'accesso e la navigazione nei sistemi di acquisizione dei dati e supporto per la compilazione del questionario e, in uscita, per l'attività di promemoria verso le istituzioni non profit non rispondenti.

4. Obbligo di risposta e sanzioni

4.1. Obbligo di fornitura delle basi dati e di altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie

Il CNP si basa sull'integrazione e il confronto tra il registro statistico di base delle istituzioni non profit e la rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit. L'aggiornamento del registro è realizzato tramite l'integrazione e l'armonizzazione degli archivi amministrativi individuati nell'Allegato A e inclusi nel PSN in vigore (si veda nota 11).

4.2. Obbligo di risposta e sanzioni

La rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (IST 02578) è inserita tra le indagini dirette di titolarità dell'Istituto nazionale di statistica nel Programma statistico nazionale vigente.

¹¹ Le informazioni anagrafiche e di contatto derivano dalle fonti riportate nel PSN in vigore del Registro base delle Istituzioni non profit, di seguito riportate: gli archivi gestiti dall'Agenzia delle Entrate per l'annualità 2022, quali l'Anagrafe tributaria, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (Modello EAS), l'anagrafe delle ONLUS, le dichiarazioni annuali sulle imposte regionali (IRAP) e sui redditi degli enti non commerciali (UNICO ENC), l'elenco dei beneficiari della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; il registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (2022); i registri delle cooperative sociali e delle persone giuridiche tenuti dalle Regioni per l'annualità 2022; il Registro unico nazionale del Terzo Settore (2022); l'anagrafe delle scuole non statali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'annualità 2022; Anagrafe delle strutture sanitarie fornita dal Ministero della Salute per l'annualità 2021; l'elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro registrati presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l'annualità 2022; l'albo dei fondi pensioni regolamentato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione per l'annualità 2022; i registri delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'annualità 2022; il registro di base Asia Imprese Attive per l'annualità 2022.



Istituto Nazionale di Statistica

Per tale rilevazione sussiste l'obbligo di fornire i dati statistici richiesti ed è inoltre previsto l'avvio del procedimento sanzionatorio in caso di violazione dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sulla base dei valori soglia dell'unità di rilevazione, così come esplicitati nel PSN in vigore e riferibili all'unità rispondente sulla base delle informazioni riportate nei registri in possesso del titolare e vigenti alla data di protocollazione dell'informativa.

Le unità di rilevazione tenute all'obbligo di risposta provvedono alla compilazione attraverso il soggetto incaricato e/o avente i poteri rappresentativi. L'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 consiste nella compilazione completa e veritiera e trasmissione dei dati richiesti, nei tempi e con le modalità riportate dalla lettera informativa.

L'accertamento è eseguito dalla Direzione per la raccolta dati dell'Istat e interesserà tutte le unità di rilevazione sanzionabili per cui sarà possibile riscontrare la corretta ricezione delle lettere informative sulla base delle ricevute di ritorno PEC o RAR.

5. Trattamento dei dati

Tutti i dati raccolti in occasione del censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

I trattamenti di dati personali necessari alla realizzazione del registro di base delle istituzioni non profit si svolgono per le finalità, con le modalità e secondo le garanzie indicate nel Programma statistico nazionale vigente, in conformità alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A4 al decreto legislativo n. 196/2003).

La rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit comporta il trattamento di dati riguardanti persone giuridiche, enti ed associazioni. Tuttavia, per rendere possibile le operazioni di rilevazione sul campo verranno trattati dall'Istat e, per suo conto, dai fornitori, cui è affidata l'attività di raccolta dei dati mediante la tecnica CAPI e di gestione del numero Unico Istat (1510), anche i "dati di contatto" delle istituzioni non profit, comprensivi delle informazioni



Istituto Nazionale di Statistica

relative ai rispettivi organi o rappresentanti legali. Tali informazioni sono tratte da fonti riguardanti le istituzioni non profit presenti tra quelle che alimentano il registro statistico di base espressamente indicate nel Programma statistico nazionale.

I “dati di contatto” (nominativi e codici fiscali dei rappresentanti legali dell’istituzione non profit) e, in generale, l’anagrafica delle istituzioni non profit (indirizzo, telefono, email, PEC,) saranno trattati con le modalità e le garanzie prescritte dal Regolamento (UE) n. 2016/679, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5.1. Misure per la protezione dei dati

La protezione dei dati personali trattati nell’ambito del CNP è assicurata in tutte le fasi del trattamento attraverso l’adozione di misure organizzative e tecniche finalizzate a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, in conformità con quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le misure organizzative sono finalizzate principalmente a definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nel trattamento, con particolare riguardo a:

- a) nomina da parte dell’Istat dei responsabili del trattamento, definizione dei rispettivi obblighi, secondo quanto indicato nel par. 5.2, e vigilanza del rispetto delle istruzioni impartite;
- b) individuazione con atto scritto dei soggetti autorizzati a trattare i dati personali sotto l’autorità dell’Istat e dei responsabili del trattamento e definizione, per ciascuno di essi, dell’ambito di trattamento autorizzato, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
- c) organizzazione di interventi formativi nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) e predisposizione di apposita documentazione;
- d) fornitura agli interessati delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, in conformità a quanto indicato nel par. 3.3 del presente PGC;
- e) attuazione di misure organizzative per garantire l’esercizio dei diritti dell’interessato in conformità a quanto previsto dal Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 e a quanto stabilito dall’art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dall’art. 11 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale.

Le misure tecniche sono finalizzate, invece, a garantire la sicurezza dei sistemi informatici di



Istituto Nazionale di Statistica

gestione dei dati.

Per quanto riguarda i trattamenti effettuati sotto l'autorità diretta dell'Istat, con riguardo alle fasi di elaborazione e di conservazione dei dati amministrativi, tra le misure adottate a garanzia della riservatezza degli interessati verso l'esterno, rientra la pseudonimizzazione attraverso l'utilizzo di un codice univoco (pseudonimo) assegnato dall'Istat che non permette l'identificazione diretta dell'istituzione.

La sicurezza dei trattamenti effettuati dall'Istat è garantita, inoltre, attraverso:

- a) sistemi perimetrali di controllo (firewall, web application firewall);
- b) sistemi di accesso ai dati esclusivamente tramite verifica di credenziali individuali per l'autenticazione;
- c) sistemi per il controllo dell'accesso ai dati in fase di autorizzazione;
- d) sistemi di monitoraggio per la verifica degli accessi basato su registrazione e analisi dei log;
- e) backup periodico dei dati.

Tutti gli applicativi utilizzati sono, inoltre, messi in esercizio solo dopo essere stati sottoposti a test e analisi delle vulnerabilità.

5.2. Titolare e responsabili del trattamento

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679, titolare del trattamento è l'Istat - Istituto nazionale di statistica che, per le fasi della rilevazione di rispettiva competenza, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore della Direzione centrale per le statistiche economiche e al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati (art. 2-quaterdecies d.lgs. n. 196/2003).

Il trattamento dei dati personali è limitato ai soli "dati di contatto" delle Istituzioni non profit contenenti informazioni sui rispettivi rappresentanti legali o organi. Tali dati sono trattati dall'Istat in quanto strettamente necessari allo svolgimento della rilevazione. I "dati di contatto" sono tratti dal Registro statistico delle Istituzioni non profit di cui Istat è titolare ai sensi del Programma statistico nazionale (codice IST-02582).

I medesimi dati possono essere trattati per conto dell'Istituto da fornitori che gestiscono la raccolta dei dati mediante la tecnica CAPI e il numero Unico Istat (1510), quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.



Istituto Nazionale di Statistica

La nomina a Responsabili del trattamento e gli elementi di cui al par. 3 dell'art. 28 sopracitato sono definiti nel contratto sottoscritto dall'Istituto e dai fornitori dei suddetti servizi.

L'Istat garantisce, nei limiti previsti dal Regolamento, l'esercizio dei diritti degli interessati (artt. 15 e ss.), ad esclusione del diritto di opposizione al trattamento (art. 21, par. 6) e di quello di portabilità dei dati (art. 20, par. 3). L'esercizio del diritto di rettifica è garantito secondo le modalità indicate all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e all'art. 11 delle "Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" (allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003).

Per l'esercizio dei predetti diritti è possibile scrivere al Responsabile della protezione dei dati dell'Istat (responsabileprotezionedati@postacert.istat.it o responsabileprotezionedati@istat.it). L'interessato ha, inoltre, il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 77 e art. 79 Regolamento)".

5.3. Conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è pari a 30 anni per il Registro base delle istituzioni non profit (codice IST-02582) ed a 10 anni per la rilevazione denominata Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione campionaria sulle Istituzioni Non Profit (codice IST-02578), come indicato nel Programma statistico nazionale.

6. Diffusione e comunicazione dei risultati del censimento

6.1. Diffusione

I dati risultanti dal censimento, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale ed europeo, verranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, così come previsto all'art. 1, comma 232, lett. c) della legge 205 del 27 dicembre 2017, nei limiti di quanto indicato nel Programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

La diffusione annuale dei dati derivati dal registro base delle istituzioni non profit verrà realizzata entro il 22esimo mese dall'anno di riferimento. La diffusione triennale dei dati derivati dalla rilevazione campionaria verrà realizzata come stime preliminari entro sei mesi dal termine della raccolta dati e sarà completata nei successivi diciotto mesi.



Istituto Nazionale di Statistica

6.2. Comunicazione

I dati elementari potranno essere comunicati ai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



Istituto Nazionale di Statistica

Allegato A - Archivi amministrativi e fonti statistiche utilizzati per l'aggiornamento annuale del Registro Statistico delle istituzioni non profit

Elenco delle fonti amministrative utilizzate per l'aggiornamento del Registro Statistico con anno di riferimento 2022:

- a) gli archivi gestiti dall'Agenzia delle Entrate, quali l'Anagrafe tributaria, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (Modello EAS), l'anagrafe delle Onlus, le dichiarazioni annuali sulle imposte regionali (IRAP) e sui redditi degli enti non commerciali (UNICO ENC), l'elenco dei beneficiari della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le dichiarazioni IVA, la certificazione unica. Dai suddetti archivi sono utilizzate le variabili relative: all'anagrafica dell'istituzione (denominazione, codice fiscale, localizzazione, telefono, email), alla data di inizio e fine attività, all'attività economica, alle informazioni economiche (redditi, fatturato, spese, importo del cinque per mille) ai codici fiscali e ai nominativi dei responsabili legali e di coloro che occupano cariche associative ove presenti;
- b) il Registro delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche istituito dal CONI relativamente alle variabili anagrafiche dell'istituzione (denominazione, codice fiscale, localizzazione, telefono);
- c) i Registri delle cooperative sociali e delle persone giuridiche tenuti dalle Regioni relativamente alle variabili anagrafiche dell'istituzione (denominazione, codice fiscale, localizzazione, telefono, email, PEC);
- d) il Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) relativamente alle variabili anagrafiche dell'istituzione (denominazione, codice fiscale, localizzazione, sezione);
- e) l'anagrafe delle scuole non statali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativamente alle variabili anagrafiche dell'istituzione (denominazione, codice fiscale, localizzazione, telefono, email, PEC);
- f) l'anagrafe delle strutture sanitarie fornita dal Ministero della Salute relativamente alle variabili anagrafiche dell'istituzione (denominazione, codice fiscale, localizzazione, telefono, email);
- g) l'elenco delle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro registrati presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo relativamente alle variabili anagrafiche dell'istituzione (denominazione, codice fiscale, localizzazione, telefono, PEC);
- h) l'albo dei fondi pensioni regolamentato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione relativamente alle variabili anagrafiche dell'istituzione (denominazione, codice fiscale, localizzazione, telefono);
- i) i Registri delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Dai suddetti archivi sono utilizzate le variabili relative all'anagrafica dell'istituzione (denominazione, codice fiscale, partita Iva, PEC, localizzazione) e all'attività economica e al bilancio.

Elenco delle fonti statistiche utilizzate per l'aggiornamento del Registro Statistico con anno di riferimento 2022:

- a) il Registro statistico di base delle unità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche (S13) relativamente alle variabili anagrafiche dell'istituzione (codice fiscale e denominazione);



Istituto Nazionale di Statistica

- b) il Registro statistico di base delle imprese e delle unità locali (ASIA) relativamente alle variabili anagrafiche dell'istituzione (codice fiscale e denominazione), alla forma giuridica, all'ATECO, all'occupazione e al fatturato;
- c) la Rilevazione campionaria sulle Istituzioni Non Profit relativamente alle variabili anagrafiche, alle variabili anagrafiche dell'istituzione (codice fiscale, denominazione, localizzazione), alla forma giuridica, all'attività economica e ai volontari;
- d) la Rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche relativamente alle variabili anagrafiche dell'istituzione (codice fiscale e denominazione);
- e) il Registro statistico di base dei gruppi di imprese e dei legami di partecipazione pubblica e privata relativamente alle variabili anagrafiche dell'istituzione (codice fiscale e denominazione) e al tipo di partecipazione.